

(VIII Legislatura)

Legge Regionale n. 86 del 06 05 1981

-o-

Interventi per incrementare e accelerare l' edilizia pubblica e privata nuova e di recupero.

(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 09 05 1981 n. 23)

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:

Titolo I

Norme urbanistiche
in materia di recupero edilizio

ARTICOLO 1

Tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, convenzionata e sovvenzionata da realizzare con finanziamenti e contributi statali o regionali devono essere localizzati nei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche e integrazioni, e nei programmi costruttivi di cui all' art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I piani di zona diventano efficaci dopo la loro approvazione da parte dei comuni e dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, ai sensi dell' art.

16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I programmi costruttivi diventano efficaci dopo il favorevole riscontro della deliberazione del consiglio comunale da parte della commissione provinciale di controllo.

L' utilizzazione delle aree comprese nei piani e programmi di cui al precedente comma puo' essere effettuata soltanto dopo la approvazione degli stessi.

ARTICOLO 2

Le norme di cui all' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, si applicano in Sicilia, nelle more dell' adozione e approvazione dei piani di zona e dei programmi costruttivi previsti dall' articolo precedente.

ARTICOLO 3

La pubblicazione e l' approvazione dei piani di zona avviene nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

L' efficacia dei piani di zona e' fissata in anni quindici dalla data del decreto o della deliberazione del consiglio comunale di approvazione.

Nei casi di revisione del piano di zona vigente, i termini dell' efficacia del piano stesso decorrono dalla data di approvazione della revisione.

Per i piani approvati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, l' efficacia degli stessi e' di quindici anni e decorre dalla data del decreto di approvazione e, comunque, ove detti termini siano trascorsi, la scadenza e' prorogata sino al 31 dicembre 1983.

Per giustificati motivi l' efficacia dei piani puo', su richiesta del comune interessato, essere prorogata con decreto dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente per non oltre due anni.

Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, le aree non utilizzate devono essere retrocesse ai proprietari.

I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, salvo quelli inclusi negli elenchi di cui al secondo comma dell' art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, gia' dotati di piani di zona approvati, non possono procedere al loro aggiornamento dopo la scadenza della efficacia dei piani.

In tal caso i fabbisogni di edilizia residenziale pubblica saranno soddisfatti mediante programmi costruttivi.

ARTICOLO 4

I comuni non obbligati alla redazione dei piani di zona ai sensi dell' art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono tenuti a formare ed approvare un programma costruttivo entro il termine di mesi sei dall' entrata in vigore della presente legge.

I programmi costruttivi sono dimensionati per un fabbisogno di edilizia residenziale pubblica prevedibile per un biennio.

La localizzazione delle aree deve avvenire nell' ambito delle zone residenziali di espansione previste dallo strumento urbanistico generale.

Nel programma costruttivo deve essere riservata un' aliquota di area per conseguire le finalita' indicate dal primo comma dell' art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

La delimitazione delle aree, unitamente alla riserva di cui al precedente comma, costituenti il programma costruttivo, e' effettuata dal comune a mezzo del proprio ufficio tecnico.

Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria le aree per le opere di urbanizzazione secondaria, nell' ambito del programma costruttivo dovranno reperirsi solamente gli spazi da destinare a verde attrezzato a parcheggio nella misura di mq sette per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e mq 4,70 per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Nel caso in cui lo strumento urbanistico generale non preveda in sede propria le aree per le opere di urbanizzazione secondaria, nell' ambito del programma costruttivo dovra' essere assicurata la dotazione minima di spazi per attrezzature secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

La deliberazione con la quale il consiglio comunale approva il programma costruttivo e' pubblicata in un giorno festivo successivo alla data del provvedimento e diviene esecutiva dopo il riscontro di legittimita' da parte della commissione provinciale di controllo.

Qualora le aree comprese nei programmi costruttivi ricadano in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il parere della soprintendenza deve essere reso entro il termine di mesi due dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

L' approvazione del programma costruttivo comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e
indifferibilita' delle opere in esso contenute.

L' assegnazione delle aree per l' edilizia pubblica residenziale, ivi compresa quella agevolata e convenzionata, puo' essere effettuata solamente per le opere coperte da finanziamento e contributo statale e regionale e per quelle incluse nei programmi regionali, ovvero per quelle da eseguirsi dai soggetti di cui al primo comma dell' art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Ove necessario, per l' assegnazione delle aree, il comune procede, fermi restando i requisiti di cui all' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla formazione di una graduatoria approvata dal consiglio comunale.

Dopo l' approvazione del programma costruttivo, l' assegnazione delle aree agli aventi titolo deve avvenire entro giorni trenta dalla richiesta, con deliberazione del consiglio comunale.

Le aree non utilizzate alla fine del biennio di validita' del programma vengono retrocesse ai proprietari.

ARTICOLO 5

Tutte le assegnazioni di aree ricadenti nei piani di zona vigenti se non assistite da finanziamenti o contributi statali o regionali o che non risultino comprese in programmi regionali si intendono decadute decorso un anno dall' entrata in vigore della presente legge con esclusione delle assegnazioni disposte a favore di beneficiari delle riserve di aree di cui all' art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Le aree che si rendano libere sono utilizzate nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

ARTICOLO 6

Nel primo comma dell' art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, la parola << potra' >> e' sostituita con la parola << dovra' >>.

ARTICOLO 7

L' attuazione dei piani di zona avviene a mezzo di programmi la cui durata temporale deve essere armonizzata con quella dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell' art. 28 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Ove necessario sono consentite revisioni annuali.

Detti programmi devono indicare la delimitazione delle aree di cui si prevede la utilizzazione, sia in regime di proprieta' sia in regime di concessione di superficie.

Il programma e' approvato con deliberazione del consiglio comunale. In assenza di detto programma, l' utilizzazione delle aree puo' avvenire solamente in regime di concessione di superficie.

L' assegnazione delle aree agli aventi titolo deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta con deliberazione del consiglio comunale.

ARTICOLO 8

Ove i termini fissati per l' assegnazione delle aree, sia nell' ambito dei piani di zona che nei programmi costruttivi, non vengano rispettati dai comuni, l' Assessore regionale per i lavori pubblici o l' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca, secondo la rispettiva competenza, provvede, su istanza degli interessati, all' assegnazione delle aree stesse entro trenta giorni dalla richiesta.

Le aree vengono scelte su indicazione di una apposita commissione.

La commissione di cui al comma precedente e' nominata con decreto dell' Assessore regionale per i lavori pubblici e dell' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianto e la pesca ed e' cosi' composta:

a) un dirigente tecnico dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici;

b) un dirigente tecnico dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente;

c) un dirigente tecnico dell' Assessorato regionale della sanita';

d) un dirigente amministrativo dell' Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca.

L' espropriazione delle aree assegnate puo' essere affidata, con deliberazione del consiglio comunale, agli enti beneficiari su loro richiesta, sia per quelle ricadenti nel piano di zona sia per quelle contenute nel programma costruttivo.

Le determinazioni del comune in ordine alle richieste di cui al precedente comma devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale entro 60 giorni, decorsi i quali, in assenza di determinazioni comunali, la richiesta si intende accolta.

ARTICOLO 9

Gli assegnatari di aree ricadenti sia nei piani di zona sia nei programmi costruttivi, da utilizzare per l' edilizia residenziale pubblica con finanziamenti e/ o contributi dello Stato e della Regione nonche' gli assegnatari di cui al primo comma dell' art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, devono stipulare con il comune la convenzione prevista dall' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli oneri da corrispondere a modifica dell' art. 35 della precitata legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono differenziati secondo le seguenti categorie:

a) alloggi eseguiti dagli istituti autonomi case popolari o dai comuni e dati in locazione:

- corresponsione di una somma pari al prezzo di esproprio per l' acquisizione delle aree, della somma necessaria per l' esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria definite dall' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modifiche ed integrazioni;

b) alloggi eseguiti da imprese di costruzioni:

- corresponsione di una somma pari al prezzo di esproprio per l' acquisizione delle aree, della somma necessaria per l' esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, definite dall' art. 4 della

legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modifiche ed integrazioni, della somma corrispondente al contributo per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti fissati dall' art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e al contributo sul costo di costruzione ai sensi dell' art.

6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le opere di urbanizzazione primaria possono essere realizzate dai soggetti di cui alle lettere a e b, a scomputo totale o parziale dei contributi indicati nelle lettere stesse.

Nei casi di cui al precedente comma, i soggetti autorizzati ad eseguire le opere di urbanizzazione sono tenuti a prestare idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione.

ARTICOLO 10

La concessione relativa ai progetti presentati dagli assegnatari delle aree di cui all' art. 9 della presente legge, nonche' a quelli relativi agli interventi di recupero da effettuare nelle zone o nei piani di recupero, e' rilasciata dal sindaco, sentita la commissione edilizia, entro sessanta giorni dalla data dell' istanza o dalla data di presentazione di elementi integrativi richiesti dal comune.

La commissione edilizia deve esprimere il parere di competenza entro giorni trenta dalla data di trasmissione dei progetti da parte del sindaco.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il sindaco provvede all' eventuale rilascio della concessione previo parere dell' ufficio tecnico o, in mancanza, di un ingegnere o architetto liberi professionisti.

Qualora i progetti interessino aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il nulla osta della competente soprintendenza deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Trascorso il predetto termine senza che la soprintendenza abbia adottato alcuna determinazione, il nulla osta si intende concesso.

ARTICOLO 11

I piani di zona e relative varianti o integrazioni non possono interessare aree destinate dallo strumento urbanistico generale a verde agricolo o ad attrezzature pubbliche.

Nei casi di dimostrata necessita' si procede preliminarmente alla redazione della variante allo strumento urbanistico generale.

Le varianti anzidette devono essere autorizzate preventivamente dall' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente.

Nessuna variante allo strumento urbanistico generale puo' essere operata a mezzo dei programmi costruttivi.

Restano salve le disposizioni contenute nell' art. 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove il piano di zona sia approvato dall' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente.

ARTICOLO 12

Nei casi di inadempienza da parte dei comuni relativamente all' adozione dei piani di zona, l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente provvede a mezzo del commissario ad acta ai sensi dell' art. 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, entro un mese dall' accertamento della inadempienza.

Il contributo ad acta cura tutti gli adempimenti di legge sino all' approvazione del piano, che deve avvenire entro sei mesi dalla nomina.

L' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente e' tenuto altresì a provvedere in via sostitutiva alla formazione ed approvazione dei programmi costruttivi a mezzo di commissario ad acta, su richiesta degli enti o dei soggetti interessati alla realizzazione dell' edilizia residenziale pubblica, negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 13

Tutti i comuni già dotati di piani di zona o di programmi costruttivi, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, devono procedere all' acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali di cui al precedente art. 7 e delle aree ricadenti nei programmi costruttivi, nella misura del 50 per cento dell' estensione complessiva dei programmi stessi e procedere alla loro urbanizzazione primaria.

I comuni non dotati di piani di zona o di programmi costruttivi procedono agli adempimenti di cui al precedente comma, entro sei mesi dall' approvazione degli strumenti stessi.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti commi i comuni, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, devono richiedere alla Cassa depositi e prestiti i mutui di cui all' art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 14

Sui mutui di cui al precedente articolo l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente autorizza, nei limiti del 75 per cento degli stessi, anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei

comuni dotati di piani di zona o di programmi costruttivi per le seguenti finalita':

a) acquisizione delle aree indicate al primo comma dell' art. 13 della presente legge;

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nei limiti di cui alla precedente lett. a.

Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme provenienti dai finanziamenti che saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell' art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

I rimborsi di cui al precedente comma dovranno essere effettuati nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

I sindaci ed i tesorieri comunali sono personalmente responsabili della puntuale applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con le procedure previste dall' art. 35 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in quanto compatibili.

Al relativo onere si provvede con i rientri di cui al terzo comma del presente articolo.

Le anticipazioni di cui al presente articolo, da erogare nel periodo compreso tra il 1981 e il 1983, sono poste a carico del bilancio della Regione per un ammontare complessivo di lire 60.000 milioni di cui lire 10.000 milioni per l' esercizio in corso.

ARTICOLO 15

Il secondo comma dell' art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e' sostituito con il seguente:

<< I piani di cui al comma precedente sono approvati con deliberazione del consiglio comunale e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimita' dell' organo di controllo >>.

ARTICOLO 16

Il Presidente della Regione emette il decreto di cui all' art. 11 quater del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge 15 aprile 1973, n. 94, entro 60 giorni dalla ricezione dei piani particolareggiati o delle relative varianti, corredati dei pareri favorevoli dell' ufficio del Genio civile ai sensi dell' art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e della sezione autonoma del Genio civile ai sensi della citata legge 15 aprile 1973, n. 94.

Titolo II
Recupero del patrimonio edilizio esistente

ARTICOLO 17

I comuni capoluogo di provincia e quelli con piu' di 30.000 abitanti sono tenuti, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, all' approvazione delle delibere di individuazione delle zone di recupero di cui all' art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Con le delibere di cui al precedente comma possono essere approvate proposte di individuazione di zone di recupero avanzate da privati singoli o associati.

ARTICOLO 18

Le proposte dei piani di recupero di cui all' art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deliberate dal consiglio comunale entro 90 giorni dalla presentazione, nel rispetto delle procedure previste dall' art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I proprietari di immobili e di aree comprese nelle zone di recupero, raggruppati in base all' imponibile catastale, rappresentanti la maggioranza assoluta del valore delle aree e degli immobili compresi nella richiesta possono presentare proposte di piani di recupero.

Nell' ambito della Regione siciliana il quarto e quinto comma dell' art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:

<< Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero o non individuati ai sensi del presente articolo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali, nonche' quelli stabiliti dall' art. 20 lettere a, b, c e d della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, anche se detti strumenti urbanistici subordinano il rilascio delle concessioni edilizie alla formazione dei piani attuativi >>.

ARTICOLO 19

Per gli interventi di recupero relativi ai comuni di cui al precedente art. 17 e previsti dalle lettere b, c e d dell' art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l' Assessore regionale per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi in annualita' costanti per 25 anni tali che il tasso ricadente sul mutuatario sia il seguente per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) proprietario di un appartamento unifamiliare o di due appartamenti, 5 per cento;

b) associazione di piu' proprietari sino a dieci appartamenti, 7 per cento;

c) cooperativa a proprieta' individuale che acquista e recupera sino a 10 appartamenti, 7 per cento;

d) cooperativa a proprieta' indivisa che acquista e recupera sino a 10 appartamenti 4 per cento;

e) piccola e media impresa che acquista e recupera sino a 10 appartamenti, 7 per cento;

f) consorzio di cooperative - piccole e medie imprese - che acquista e recupera sino a 10 appartamenti, 7 per cento.

I richiedenti i contributi di cui al presente articolo hanno diritto a detti contributi anche se nel proprio nucleo familiare esistono componenti che hanno proprieta' di altro alloggio.

ARTICOLO 20

La ripartizione dei fondi destinati al recupero e derivanti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, deve prioritariamente soddisfare le richieste dei comuni con meno di 30.000 abitanti.

ARTICOLO 21

I contributi di cui al precedente art. 19 sono estesi all' intera spesa, che non deve superare gli importi appresso indicati per le singole categorie di cui alle varie lettere dello stesso articolo:

- lett. a, sino a 50 milioni, con spesa documentata a mezzo fattura;

- lett. b, sino a 250 milioni, con spesa documentata dal contratto di affidamento dei lavori;

- lett. c, sino a 320 milioni, con spesa documentata dal contratto di acquisto e di affidamento dei lavori;

- lett. d, sino a 320 milioni, con spesa documentata dal contratto di acquisto;

- lett. e, sino a 320 milioni, con spesa documentata dal contratto di acquisto.

Per le finalita' del presente articolo e' autorizzato, per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, il limite venticinquennale di impegno rispettivamente di lire 1.000 milioni, 1.000 milioni e 1.500 milioni.

ARTICOLO 22

I contributi sui mutui di cui all' art. 19 vengono concessi mediante bandi relativi a ciascuna delle categorie indicate.

I bandi, di periodicità semestrale, devono tener conto del fabbisogno abitativo di ciascuno dei comuni di cui al precedente art. 17 e dello stato di degrado del patrimonio edilizio esistente.

Se la disponibilità finanziaria destinata a ciascuna delle categorie di cui al precedente art. 19 non viene esaurita dalle domande presentate, detta disponibilità viene attribuita a quella relativa alla categoria per la quale esiste una maggiore richiesta.

ARTICOLO 23

I punteggi per la formazione delle graduatorie relative ai bandi di cui al precedente articolo sono i seguenti:

a) interventi in zona A o in centri storici delimitati dai comuni, punti 5;

b) anno di costruzione:

- prima del 1919, punti 4;

- dal 1919 al 1945, punti 3;

- dal 1945 al 1960, punti 2;

c) tipo di intervento:

- lett. b dell' art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, punti 4;

- lett. c dell' art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, punti 3;

- lett. d dell' art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, punti 2;

d) dimensione dell' intervento:

- sino a due alloggi, punti 4;

- sino a dieci alloggi, punti 5;

e) recupero alloggi vuoti, punti 2;

f) interventi di cooperative o consorzi di imprese, punti 2.

Restano in ogni caso esclusi dai benefici di cui allo art. 19 gli interventi di manutenzione ordinaria.

ARTICOLO 24

All' art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

<< L' Assessore regionale per i lavori pubblici e' altresì autorizzato a concedere ai comuni e agli istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione contributi in annualità a misura costante per 35 anni per l' acquisto ed il recupero di alloggi contenuti nei piani di recupero di cui all' art. 28 della legge 5 agosto 1978 n. 457, da assegnare con reddito inferiore ai 6 milioni annui che vivono in case fatiscenti, antigiuridiche ed improprie.

L' assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che devono privilegiare gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose, e viene eseguita dalla commissione assegnazione alloggi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le finalità del presente articolo e' autorizzato, per ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni >>.

ARTICOLO 25

Le disposizioni contenute nell' art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nell' art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nell' art. 22, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1980, n. 25, si applicano anche agli alloggi costruiti con contributo o a totale carico della Regione.

Titolo III

Norme finanziarie sugli interventi
per l' edilizia agevolata e convenzionata

ARTICOLO 26

Per le finalità del primo comma dell' art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, per gli esercizi 1982 e 1983, limiti di impegno trentacinquennale sino all' ammontare annuo di L. 1.000 milioni.

Per le finalità del primo comma dell' art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato per l' anno 1981 il limite trentacinquennale di impegno di L. 1.000 milioni.

I criteri di assegnazione degli alloggi costruiti con i fondi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli di cui all' art. 24 della presente legge.

Ai comuni capoluogo o con piu' di 30.000 abitanti e' riservata la quota del 60 per cento delle disponibilita'.

L' attribuzione dei finanziamenti ai comuni deve tenere conto del fabbisogno abitativo, della consistenza di abitazioni fatiscenti, antigieniche ed improprie, dello stato di degrado dei centri storici e delle zone A.

ARTICOLO 27

I contributi di cui all' art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, sono estesi anche ai programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata previsti dall' art. 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

ARTICOLO 28

Per le finalita' dell' art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, e' autorizzato, per l' anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 109 milioni.

Per le finalita' dell' art. 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, e' autorizzato, per l' anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 4.472 milioni.

Agli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti commi si provvede a carico degli stanziamenti rispettivamente del cap. 68574 e del cap. 68575 del bilancio della Regione.

L' art. 23 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, e' abrogato.

ARTICOLO 29

I mutui di cui all' art. 19 usufruiscono della garanzia della Regione alle condizioni e nei modi previsti dallo art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell' art. 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25.

ARTICOLO 30

I contributi integrativi previsti dall' art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono estesi alle cooperative e loro

consorzi che usufruiscono dei contributi a carico dello Stato ai sensi dell' art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Titolo IV

Norme in materia di cooperazione edilizia

ARTICOLO 31

Il reddito massimo annuo indicato dall' art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69, e' stabilito in lire 14 milioni per gli alloggi realizzati a proprieta' individuale ed in lire 12 milioni per quelli che saranno assegnati a proprieta' indivisa.

ARTICOLO 32

Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata che saranno formulati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, dell' art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e dell' art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, l' aliquota del 5 per cento degli interventi destinati alle cooperative edilizie e' riservata a quelle cooperative i cui soci siano appartenenti alle forze dello ordine in attivita' di servizio, intendendosi per tali gli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all' arma dei carabinieri, al corpo delle guardie di finanza ed a quello degli agenti di custodia.

ARTICOLO 33

Il limite massimo di intervento previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, e' soggetto a revisione annuale che viene effettuata dall' Assessore regionale competente, sentito il comitato tecnico amministrativo regionale, in rapporto all' aumento dei costi di costruzione determinato in base alla legislazione regionale vigente.

ARTICOLO 34

Nel secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, modificato dall' art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, le parole: << superficie convenzionale >> sono sostituite dalle parole: << superficie utile >>.

ARTICOLO 35

Il limite di intervento indicato negli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, si applica anche alle cooperative edilizie che usufruiscono dei mutui autorizzati con l' art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e che hanno ottenuto i contributi integrativi previsti dall' art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Alla concessione dell' ulteriore finanziamento provvede l' Assessore regionale per i lavori pubblici su documentata richiesta delle cooperative da inoltrarsi entro e non oltre 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e comprovante che i lavori di costruzione degli alloggi sono stati gia' iniziati e non ultimati alla data del 31 dicembre 1980.

Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzato, per l' anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni.

ARTICOLO 36

L' Assessore regionale per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere in favore degli enti pubblici beneficiari dei mutui agevolati previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e dall' art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, contributi integrativi affinche' gli stessi enti non vengano gravati di interessi, diritti e commissioni.

I contributi verranno erogati direttamente agli istituti di credito. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo e' autorizzato, per l' anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni.

ARTICOLO 37

Per far fronte alle necessita' dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruanti dei contributi integrativi previsti dall' art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dall' art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, derivanti dall' aumento del costo del denaro, e' autorizzato, per l' anno finanziario 1981, il limite venticinquennale d' impegno di lire 200 milioni.

ARTICOLO 38

Il quarto comma dell' art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e' sostituito con il seguente:

<< Il costo massimo ammissibile per gli alloggi che usufruiscono dei contributi di cui alla presente legge e' determinato dall' Assessore competente sulla base dei costi massimi ammissibili, stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici per l' edilizia agevolata e convenzionata >>.

ARTICOLO 39

L' art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e' sostituito con il seguente:

<< L' assegnazione delle aree e la concessione del finanziamento in favore delle cooperative edilizie finanziate direttamente o indirettamente dalla Regione o con fondi amministrati dalla Regione o da enti regionali sono effettuate rispettivamente dai comuni e dalle amministrazioni competenti, per la realizzazione di un programma costruttivo che non sia eccedente rispetto al numero dei soci aventi i requisiti legali prescritti al momento della richiesta dell' area e dei finanziamenti.

L' Amministrazione regionale competente vigila sulla realizzazione degli alloggi, sulle loro caratteristiche, sui requisiti dei soci.

La nomina dei collaudatori e l' approvazione del certificato di collaudo, previo visto dell' Ispettorato tecnico regionale, compete all' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca per le cooperative finanziate dalla Regione ed all' Assessore regionale per i lavori pubblici per le cooperative finanziate con fondi statali.

I pagamenti in acconto sono regolati dall' art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 >>.

ARTICOLO 40

L' art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e' sostituito con il seguente:

<< Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa o loro consorzi, il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprieta' degli alloggi e l' obbligo di trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, dovranno rimborsate in 25 anni con l' interesse dell' 1 per cento il capitale mutuato investito nello immobile.

Le cooperative a proprieta' individuale o prive dei requisiti statutari di cui al precedente comma devono rimborsare in 25 anni il capitale mutuato investito nello immobile con l' interesse del 4 per cento >>.

ARTICOLO 41

Il primo comma dell' art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e' sostituito con il seguente:

<< I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto dell' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca sulla scorta degli elaborati di progetto predisposti dalle cooperative, per i quali viene accertata da parte dell' ingegnere capo del Genio

civile o dell' Ispettorato regionale tecnico,

indipendentemente dall' importo delle opere, soltanto la conformita' alle disposizioni di cui al secondo comma dell' art. 1 della presente legge, alle caratteristiche di cui all' art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, ai costi massimi di cui all' art. 6, nonche' la conformita' del costo dell' area a quello determinato secondo i criteri previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni >>.

E' abrogato il secondo comma dell' art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Non si applica l' art. 28 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

ARTICOLO 42

Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano alle cooperative per le quali e' stato gia' concesso il finanziamento.

ARTICOLO 43

Il primo e il secondo comma dell' art. 11 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sono sostituiti con i seguenti:

<< L' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca concede il finanziamento alle cooperative edilizie, incluse nel programma di utilizzazione del fondo di rotazione, sulla scorta degli elaborati di progetto delle opere predisposti dalla cooperativa per i quali viene accertata da parte dell' ingegnere capo del Genio civile o dell' Ispettorato regionale tecnico, indipendentemente dall' importo delle opere, soltanto la conformita' alle disposizioni di cui al secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, alle caratteristiche di cui all' art. 1 della presente legge, ai costi massimi di cui all' art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, nonche' la conformita' del costo dell' area a quello determinato secondo i criteri previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non si applica l' art. 28 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Sulla scorta del provvedimento di concessione del finanziamento l' Istituto regionale per il credito alla cooperazione procede alla stipulazione del contratto di mutuo >>.

ARTICOLO 44

Le disposizioni di cui all' articolo precedente si applicano alle cooperative edilizie che saranno incluse nei programmi di finanziamento che saranno predisposti dopo l' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 45

Il consiglio di amministrazione dell' Istituto regionale per il credito alla cooperativa e' integrato, per la gestione del fondo di rotazione di cui all' art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, da due dirigenti del ruolo

amministrativo dell' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca.

ARTICOLO 46

I comuni devono provvedere alla stipulazione della convenzione di cui all' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed al rilascio della concessione edilizia entro trenta giorni dalla richiesta della cooperativa edilizia ammessa a finanziamento per la realizzazione del progetto approvato dalla commissione edilizia comunale.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine provvede in via sostitutiva l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, su richiesta e d' intesa con l' Assessorato regionale finanziatore dell' opera.

ARTICOLO 47

L' art. 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e' integrato con il seguente comma:

<< Ai mutui di cui alla presente legge si applicano, in ordine alla garanzia regionale, le disposizioni contenute nell' art. 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 79 >>.

ARTICOLO 48

L' art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e' sostituito con il seguente:

<< Il programma previsto dall' art. 8 deve essere formulato sulla base dei seguenti criteri prioritari, previa ripartizione provinciale degli interventi realizzabili in proporzione alla popolazione ed all' indice di affollamento:

1) proprieta' o localizzazione dell' area e disponibilita' del progetto munito del parere favorevole della commissione edilizia comunale;

2) proprieta' o localizzazione dell' area e disponibilita' del piano planivolumetrico la cui conformita' agli strumenti urbanistici sia certificata dell' amministrazione comunale;

3) proprieta' o localizzazione dell' area di impianto degli alloggi.

Almeno il 30 per cento della somma di cui all' art. 1 e' riservata alle cooperative a proprieta' indivisa, il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprieta' degli alloggi e l' obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa >>.

ARTICOLO 49

Al contributo di cui all' art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' estesa la disposizione di cui all' art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69.

ARTICOLO 50

L' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca e' autorizzato a concedere alle cooperative edilizie che abbiano conseguito il finanziamento di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, o all' art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e che non abbiano beneficiato di finanziamenti ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, contributi in misura pari al 50 per cento del costo dei componenti specifici necessari per la realizzazione negli stabili sociali di impianti ad energia solare, nonche' del costo di installazione dei predetti impianti.

Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983, la spesa di lire 2.000 milioni.

ARTICOLO 51

Le richieste di contributo di cui al precedente articolo sono corredate dai preventivi di spesa e da relazione tecnico

- finanziaria munita del visto dell' ispettorato regionale tecnico.

I contributi sono erogati in acconto fino al 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, e per la rimanente parte a consuntivo, sulla base della documentazione probatoria della spesa.

L' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca dispone, prima dell' erogazione del contributo a saldo, opportuni controlli tecnici sulle opere e sugli impianti realizzati.

ARTICOLO 52

Per le finalita' previste dall' art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono autorizzati gli ulteriori limiti venticinquennali di impegno di lire 8.600 milioni, per il corrente esercizio finanziario, di lire 16.400 milioni per l' esercizio finanziario 1982 e di lire 20.000 milioni per l' anno finanziario 1983.

L' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca predispone il programma di utilizzazione delle intere disponibilita' autorizzate per il triennio 1981 - 1983.

Per le finalita' previste dall' art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e' autorizzato l' ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 - 1982-1983.

L' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca predispone il programma di utilizzazione dell' intera disponibilita' autorizzata per il triennio 1981 - 1983.

ARTICOLO 53

I mutui di cui all' art. 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, ed agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, possono, altresì, essere concessi da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio operanti nella Regione siciliana.

In tal caso gli enti mutuanti per la concessione dei relativi finanziamenti si atterranno alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, in particolare per

quanto riguarda l' iscrizione ipotecaria e l' erogazione delle somme mutuate;

non saranno pertanto applicabili le norme di cui al secondo e quinto comma dell' art. 10 della anzidetta legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, nonche' le norme di cui ai primi tre comma dell' art. 9 ed al secondo comma dell' art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Le operazioni saranno regolate al tasso stabilito bimestralmente dal Ministero del tesoro per i finanziamenti dell' edilizia agevolata di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e l' erogazione dei contributi regionali avverra' semestralmente in base alle disposizioni di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166 e successive modifiche, integrazioni e relativi provvedimenti applicativi.

ARTICOLO 54

Si applicano a tutti i mutui di cui all' articolo precedente le disposizioni di cui all' art. 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 79.

ARTICOLO 55

Per fronteggiare le variazioni bimestrali del tasso di interesse dei mutui di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, secondo quanto stabilito dal Ministero del tesoro per i finanziamenti di edilizia agevolata, e' autorizzato, per l' anno 1981 e per ciascuna delle predette finalita', un limite di impegno di lire 500 milioni.

ARTICOLO 56

I finanziamenti per l' edilizia residenziale pubblica e per quella scolastica devono prevedere un' aliquota complessiva non inferiore al 25 per cento, da destinare alla costruzione di prefabbricazione industriale.

Detta aliquota sara' utilizzata mediante programmi preparati dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta di Governo, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana, ed affidata, mediante appalti - concorso, alle imprese di prefabbricazione industriale con stabilimenti in Sicilia.

ARTICOLO 57

All' onere di lire 15.000 milioni derivante dall' applicazione della presente legge e ricadente nell' esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilita' del cap. 60751 del bilancio della Regione per lo anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 37.400 milioni per l' anno 1982 ed in lire 61.900 milioni per l' anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03:

<< Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma >> (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilita'.

ARTICOLO 58

Sono abrogate le disposizioni regionali che risultino in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni statali non conformi con quelle previste dalla presente legge non si applicano nell' ambito della Regione siciliana.

ARTICOLO 59

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1981.